

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **56**

Del **28/07/2022**

Oggetto:

Approvazione delle tariffe Canone Unico Patrimoniale CUP di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale - Anno 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del Comune convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con l'intervento dei Signori:

1) Sindaco	TREVENZOLI DANIELE	Presente
2) Vice Sindaco	FORMOSO MARIA TERESA	Presente
3) Assessore	ROLLI CAROL	Presente

Presenti: **3** Assenti: **0**

Presiede il Sig. TREVENZOLI DANIELE

Assiste il Segretario Comunale Sig. ZIRELLI DOTT.SSA ROBERTA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

Oggetto:

Approvazione delle tariffe Canone Unico Patrimoniale CUP di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale - Anno 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) disciplina il nuovo Canone Unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, nonché per i mercati anche in strutture attrezzate;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone Unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 1. imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del D. Lgs. n. 507/1993, e s.m.i.;
 2. tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.;
 3. canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del D. Lgs. n. 446/1997;
 4. canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del D. Lgs. n. 446/1997;
 5. canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada);
- il Canone Unico si applica anche alle occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui agli artt. 18 e seguenti del Capo I, del D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.;

Dato atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni che disciplinano il Canone Unico hanno riunito in un solo prelievo le entrate derivanti dai seguenti presupposti:

- occupazione di suolo pubblico, che include le occupazioni realizzate nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- diffusione di messaggi pubblicitari, che comprende anche le pubbliche affissioni;

Richiamate:

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04.02.2021 di “*Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – disciplina provvisoria*”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2021 di “*Approvazione del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e gli spazi mercatali*” sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, commi da dai commi da 816 a 847, della L. n. 160/2019;
- il “*Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*” allegato alla summenzionata delibera di C.C. n. 13 del 29.03.2021 quale parte integrante e sostanziale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 29.03.2021 di “*Approvazione delle tariffe del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*”;

Considerato che l’articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone:

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l’intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all’intero anno solare;
- il comma 841 ed il comma 842 stabiliscono le tariffe di cui ai due commi precedenti, con riferimento alle occupazioni dei mercati;
- il Comune di Villimpenta ricade nella V fascia demografica con numero di abitanti fino a 10.000 abitanti alla quale corrispondono le seguenti tariffe standard:
 - tariffa standard annua € 30,00;
 - tariffa standard giornaliera € 0,60;

Visto l’art. 1, comma 817, della L. 160/2019 che stabilisce che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

Considerato che:

- il Comune articola le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico, compresi i mercati, nonché quelle relative alla diffusione di messaggi pubblicitari, in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;
- i coefficienti moltiplicatori relativi all'occupazione di suolo pubblico, alla diffusione di messaggi pubblicitari comprendenti le pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale e in caso di mancata approvazione sono prorogati di anno in anno;
- l'art. 1, comma 838, della L. 160/2019 dispone che il cosiddetto "Canone mercatale" limitatamente ai casi di occupazione temporanea ricomprenda nella tariffa il costo del prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013;

Preso atto altresì che il Comune deve articolare le tariffe:

- applicando alle tariffe standard, annua e giornaliera summenzionate, i coefficienti individuati in base alla durata, alla superficie, alla tipologia e alle finalità nonché alla zona occupata del territorio comunale;
- rispettando le misure, i limiti ed i vincoli stabiliti dalla L. 160/2019;

Preso atto dei seguenti criteri da applicare ai fini della determinazione della tariffa del canone stabiliti dal Regolamento sopra richiamato:

A) Per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico:

- classificazione delle strade;
- durata dell'occupazione;
- superficie dell'occupazione;
- tipologia e finalità dell'occupazione;
- zona del territorio in cui viene effettuata l'occupazione, ovvero classificazione delle strade;
- sacrificio imposto alla collettività derivante dalla concessione o autorizzazione all'occupazione dello spazio o area pubblica;
- beneficio economico derivante al titolare della concessione o autorizzazione per l'occupazione dello spazio o area pubblica;

B) Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari:

- superficie del mezzo pubblicitario in mq;
- modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

C) Per il canone mercatale:

- durata dell'occupazione,
- tipologia di occupazione,

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

- superficie occupata in mq,
- zona del territorio in cui viene effettuata l'occupazione;

Richiamato l'allegato 1 al Regolamento comunale sopraccitato col quale il territorio comunale è stato suddiviso in tre categorie;

Atteso che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfettaria stabilita ex-lege, al comma 831;

Vista l'interpretazione autentica del suddetto comma 831, operata dall'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021;

Preso atto, altresì, che:

- l'art.1, comma 829, per le occupazioni permanenti del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto;
- l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

Verificato che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833 della Legge n. 160/2019;

Ricordato che:

- a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, già dall'anno 2020 in vigore della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'intero anno 2021 non è stato applicato il Canone Unico Patrimoniale sulle occupazioni di suolo pubblico di aree destinate a mercati di cui all'articolo 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, cosiddetto "Canone Mercatale";
- l'art. 1, comma 706, della L. n. 234/2021 ha fissato al 31/03/2022 il termine per l'esonero dal pagamento del Canone mercatale;

Considerato che:

- in occasione del termine per l'esonero del Canone Mercatale il Comune, applicando le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 29.03.2021, è emerso l'inesattezza della tariffa del Canone Mercatale, derivante dall'errata applicazione della formula per il calcolo delle occupazioni per i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale;
- è intenzione di questa Amministrazione rideterminare le tariffe da applicare per l'anno 2022 del canone mercatale di cui all'articolo 1, commi da 837 a 845, della Legge n. 160/2019, ed in particolare la tariffa giornaliera e la tariffa oraria da applicare alle

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale per l'anno 2022;

- si ritiene opportuno determinare anche le altre tariffe seppur invariate e già fissate con propria precedente deliberazione n. 33 del 29.03.2021, in modo da non dover riferirsi a due distinti atti per l'anno 2022;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151, comma 1, del “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;
- il D.M. dell'Interno del 24 dicembre 2021, che ha posticipato al 31 marzo 2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021, che ha differito al 31 maggio 2022 il suddetto termine;
- il D.M. dell'Interno del 28 luglio 2022 ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali al 31 agosto 2022;

Ritenuto opportuno, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria riportata nell'allegato “a e b” alla presente deliberazione, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, per le occupazioni di suolo pubblico, con l'applicazione dei coefficienti indicati per ogni fattispecie riportata nelle tabelle;

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

Considerato che questo Ente intende mantenere anche la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni e, pertanto, vengono stabilite anche le tariffe di cui all'allegato "c" della presente deliberazione, dove vengono riportate le tariffe riferite alla diffusione di messaggi pubblicitari;

Ritenuto, altresì, opportuno in ragione dell'inesattezza delle tariffe inerenti al mercato e alle ferie approvate con la deliberazione n. 33 del 29.03.2021, stabilire le tariffe di cui all'allegato "d" della presente deliberazione, per le occupazioni di suolo pubblico destinati ai mercati e alle fiere;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le tariffe del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale, come sopra specificato, riportate gli allegati a), b) e d) al presente atto, parte

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

integrante e sostanziale del medesimo, con riferimento all'occupazione di suolo pubblico ed alle aree mercatali;

2. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le tariffe del Canone Unico di cui all'allegato c) al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, con riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari ed alle pubbliche affissioni;

3. Di dare atto che:

- a) ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 4 e ss. il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ombretta Guerra;
- b) sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione del PTPC 2022/2024 approvato con delibera di Giunta n. 21 del 28/04/2022;
- c) in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;
- d) il presente provvedimento non è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente;
- e) ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta

C.F.00389360207

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

ORIGINALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

AREA DI COMPETENZA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO

Approvazione delle tariffe Canone Unico Patrimoniale CUP di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale - Anno 2022.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime: PARERE FAVOREVOLE Il Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA Guerra Dott.Ssa Ombretta Data 28-07-2022
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: PARERE FAVOREVOLE Il Responsabile Area Contabile Guerra Dott.Ssa Ombretta Data 28-07-2022
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATA DELLA SEDUTA	ORDINE DEL GIORNO	VERBALIZZANTE
Giovedì 28 Luglio 2022	1	IL SEGRETARIO COMUNALE Zirelli Dott.Ssa Roberta

(X)	DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	DELIBERAZIONE N. 56
-----	---------------------------------------	----------------------------

